

## **SUPPORTO BORGHI**

### **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) N. 4**

#### **IN RISPOSTA AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE – MIC3, 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI”**

#### **LINEA DI AZIONE A PROGETTI PILOTA E LINEA DI AZIONE B PROGETTI LOCALI**

#### **AREA TEMATICA: GIURIDICO – AMMINISTRATIVA**

41. È possibile effettuare operazioni di messa in sicurezza di un sentiero, nonché di manutenzione e ripristino di parti lesionate su muretti a secco e/o staccionate posizionati su un sentiero, ricompreso all'interno dei percorsi CAI, non frazionato, e di passaggio attraverso diversi mappali di proprietà privata?

In linea generale, gli interventi proposti sono ammissibili nella misura in cui gli stessi riguardino un sentiero classificato come “di interesse pubblico” o “di pubblica utilità” secondo la vigente disciplina regionale e provinciale concernente le reti escursionistiche. Se il rifacimento dei muretti e delle staccionate è parte integrante di un intervento su un percorso escursionistico come sopra individuato, la realizzazione dei lavori di manutenzione/ripristino è ammissibile, a condizione che i beni sui quali gli stessi lavori insistono siano preesistenti e che ciò sia comprovabile attraverso materiale fotografico, atti notarili, carte urbanistiche; laddove gli interventi riguardino la messa in sicurezza del sentiero – sempre che lo stesso sentiero risulti classificato come sentiero “di interesse pubblico” o “di pubblica utilità” secondo la vigente disciplina regionale e provinciale – i medesimi interventi possono ritenersi ammissibili per quanto strettamente necessari a garantire la fruibilità del percorso escursionistico.

Qualora il sentiero insista su una strada classificata come “vicinale ad uso pubblico” andrà, inoltre, verificato il rispetto della pertinente normativa di settore, in particolare, sulla costituzione di un Consorzio per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle stesse strade. I consorzi trovano la loro disciplina nell'art. 14 della L. n. 126/1958 e, per espressa previsione del medesimo articolo, devono essere obbligatoriamente costituiti. La costituzione avviene su iniziativa degli utenti della strada vicinale o del Comune e, in assenza di tale iniziativa, provvede d'ufficio il prefetto (artt. 2 e ss. del D.l.t. n. 1446/1918).

42. È ammissibile intervenire, con lavori di manutenzione straordinaria, su una parte di sentiero non di proprietà pubblica ma in cui il Comune ha una titolarità di diritto reale, ai sensi art. 825 c.c., per uso di interesse e finalità pubblica o se, diversamente, è consigliato o indicato da codesta amministrazione l'acquisizione formale dei nulla osta privati per gli interventi previsti sui singoli limitati mappali di loro proprietà?

È possibile intervenire su parte del sentiero non di proprietà pubblica, qualora lo stesso sia classificato come “di interesse pubblico” o “di pubblica utilità”, secondo la pertinente normativa di riferimento. Il diritto reale previsto dall'art. 825 c.c. è soggetto al regime del demanio pubblico e, pertanto, configura un diritto per pubblica utilità. Laddove i lavori di manutenzione straordinaria previsti siano strettamente finalizzati alla messa in sicurezza del sentiero, il Comune, per garantire la piena disponibilità dei beni oggetto di intervento, dovrà preventivamente notificare ai soggetti privati interessati l'avvio dei lavori stessi e le relative tempistiche di esecuzione.

Qualora il sentiero insista su strade classificate come “vicinale ad uso pubblico” andrà inoltre verificato il rispetto della pertinente normativa di settore, come richiamata nella risposta al quesito precedente.

43. È possibile acquistare il diritto di proprietà su aree oggetto d'intervento successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento? È possibile stipulare convenzioni/concessioni/atti che garantiscano la disponibilità dell'immobile oggetto d'intervento successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento?

L'art. 1 dell'Avviso espressamente prevede che l'Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" della Missione 1 – Componente 3 del PNRR mira a realizzare interventi finalizzati, tra l'altro, al recupero del patrimonio storico e alla riqualificazione degli spazi pubblici. Nel caso in cui nel progetto sia stato indicato l'acquisto del bene immobile oggetto d'intervento è possibile acquistare il diritto di proprietà successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento; al di fuori di questa ipotesi, si ritiene necessario che la titolarità pubblica del bene debba essere preesistente.

44. Una società partecipata che ha sottoscritto un impegno con criterio C.3 può essere destinataria di attività/servizi a titolo oneroso?

In linea di principio, al di fuori delle attività svolte nell'ambito dell'impegno assunto con l'accordo di cui al criterio C.3, una società partecipata può essere affidataria di attività/servizi a titolo oneroso in linea con le disposizioni nazionali ed europee applicabili. Tali attività devono essere previste nel progetto ammesso a finanziamento e non già oggetto di accordi di partenariato/collaborazione con altri soggetti (criteri C.1 e C.2); diversamente, dovrà essere presentata apposita domanda di variazione da sottoporre al Servizio VIII secondo l'*iter* autorizzatorio di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obblighi.

45. Avendo stipulato partenariati con soggetti aventi forma giuridica di associazioni e fondazioni, i quali sono soggetti attuatori di alcuni interventi, ma non operatori economici, qual è l'atto con cui si debbano affidare i lavori/servizi previsti nel progetto e concordati tramite accordo di partenariato?

Come già chiarito nella FAQ n. 35, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso pubblico, i "Soggetti attuatori" sono esclusivamente il Comune proponente e i Comuni aggregati; i partner pubblici e privati sono soggetti diversi dai soggetti attuatori e si configurano quali "Soggetti realizzatori" o "Soggetti esecutori", individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. Per ogni maggiore dettaglio esplicativo sull'argomento, si rinvia ai chiarimenti forniti con la nota prot. n. 5278-P del 10 febbraio 2023.

Ad ogni modo, i lavori/servizi previsti nel progetto dovranno essere oggetto dell'accordo di partenariato che disciplinerà i rapporti e le modalità di realizzazione degli interventi e dare avvio alle attività. Il Comune per l'inquadramento e la gestione delle procedure relative agli accordi di partenariato, in particolare, nelle forme del partenariato pubblico-privato (PPP) e del partenariato pubblico-pubblico dovrà agire secondo i principi e gli indirizzi individuati nell'Allegato alla nota prot. n. 41714-P del 29/12/2022.

Qualora le attività o lavorazioni non sia realizzabili mediante accordi di partenariato, gli stessi dovranno essere affidate dal Comune ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

46. Le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 prodotte dalla impresa aggiudicataria, debbano essere verificate tutte o solo a campione?

Le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive sono finalizzate a garantire la legittimità e il regolare svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi pubblici accertando le capacità e la correttezza professionali dell'operatore individuato per effettuare la prestazione oggetto della procedura di affidamento. Tali verifiche devono essere svolte sul 100% delle dichiarazioni rese, ad eccezione dei casi previsti dalle [Linee Guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici](#). Dette verifiche

sono necessarie ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici e propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di appalto.

In tema di verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2026, si veda altresì la FAQ n. 14, pubblicata in data 18.01.23.

47. [In relazione ad un intervento, il Responsabile del procedimento ha provveduto all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e direzione dei lavori acquisendo lo SMARTCIG e non il CIG per mezzo di SIMOG. È possibile porre rimedio?](#)

Lo SMARTCIG dovrà essere annullato e contestualmente dovrà essere acquisito un CIG ordinario attraverso il servizio SIMOG. Per il perfezionamento della procedura informatica si suggerisce di contattare il Contact Center ANAC dedicato (800 - 89 69 36 / +39 06 62289571).

Inoltre, dovranno essere adottati tutti gli atti amministrativi necessari a dare evidenza dell'avvenuta modifica del CIG anche nel contratto sottoscritto con l'aggiudicatario. Sul punto, si richiama la disposizione introdotta dall' art. 5, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, pubblicato sulla G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023, secondo cui *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario”*.

48. [In merito agli incarichi al di sotto dei 40.000,00 euro, nel caso in cui fosse già stato dato un incarico utilizzando uno SMARTCIG, è possibile provvedere a cambiare tale CIG durante l'esecuzione del contratto facendo una determina di assegnazione del nuovo CIG ordinario?](#)

Secondo le FAQ ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare al punto A7.1.3, è sempre possibile modificare il CIG in modalità semplificata (cd. “SMARTCIG”).

Per quanto riguarda la modifica dello SMARTCIG in CIG ordinario, si rinvia alla precedente FAQ n. 47.

49. [Considerando il vincolo di stabilità degli investimenti, si chiede se, per il calcolo delle quote di ammortamento ammissibile a valere sui fondi PNRR sia legittimo far riferimento a tutto l'orizzonte temporale nel quale i beni saranno vincolati alla specifica destinazione funzionale, vale a dire per tutto il periodo di vigenza del progetto sommato ai 5 anni previsti dalla stabilità degli interventi.](#)

Il periodo di ammortamento dei beni finanziati deve esaurirsi entro la data di conclusione del progetto; il periodo di stabilità degli interventi non rientra, quindi, nel tempo utile da calcolare ai fini dell'ammortamento. Richiamando integralmente i contenuti della FAQ n. 38, si evidenzia che l'art. 69, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1303/2013, alla lettera c), prevede espressamente che i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione.

50. [Si richiede se gli accordi di collaborazione siano legittimanti la titolarità dell'azione progettuale da realizzare o, eventualmente, quali azioni occorra attivare per riformare tali Accordi prima del concreto avvio delle attività progettuali previste. Di conseguenza, in ordine alle modalità di gestione del progetto finanziato con Decreto SG n. 453 del 07.06.2022, il Comune, in qualità di soggetto attuatore, può affidare ai singoli soggetti selezionati a seguito di evidenza pubblica \(partner/collaboratori/esecutori degli interventi immateriali\), la realizzazione delle attività progettuali da ognuno previste, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a\) della legge 11 settembre 2020, n. 120 con affidamenti diretti sotto soglia, nei limiti di spesa di 139 mila euro previsti per i servizi, fermo restando che la titolarità della spesa](#)

e le modalità di rendicontazione della stessa rimangono in capo al Comune nella sua qualità di unico soggetto attuatore.

Occorre distinguere tra le diverse tipologie di soggetti coinvolti ai fini della realizzazione del progetto, tenendo altresì conto delle procedure di selezione dei partner/soggetti realizzatori. Premesso che, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso pubblico, i "Soggetti attuatori" sono esclusivamente il Comune proponente e i Comuni aggregati, in linea di principio, il progetto può essere realizzato attraverso tutte le modalità procedurali previste ai sensi del Codice dei contratti pubblici, del codice del terzo settore, della legge 241/1990, nonché attraverso affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 (nei limiti delle previsioni di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 80/2021, convertito dalla L. 113/2021 e successive modifiche e secondo le indicazioni attuative di cui alla Circolare MEF-RGS n.4/2022), nel rispetto delle disposizioni delle direttive europee in materia di affidamenti e compatibilmente con la pertinente normativa in materia di aiuti di stato.

Le procedure di cui alla legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare, in materia affidamenti diretti sotto-soglia, sono applicabili agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, in relazione alle quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. Qualora un soggetto sia stato selezionato per svolgere il ruolo di partner, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 151 e 180 del Codice dei contratti pubblici, degli artt. 55 e 56 del Codice del terzo settore, degli artt. 11 e 15 della L. 241/1990 (e, in tale ultimo caso, anche ai sensi dell'art. 5 del citato Codice dei contratti pubblici), non sono necessari ulteriori processi/procedimenti di selezione per dare legittimamente attuazione alle attività previste dal progetto ammesso a finanziamento.

Nel caso eventuali accordi di partenariato già sottoscritti non fossero conformi rispetto alle citate procedure di selezione e/o alla normativa sopra richiamata, ovvero, per qualsivoglia ragione, tali accordi non fossero più attuabili, o ancora si ritenesse più efficace una diversa modalità realizzativa, è possibile sottoporre apposita istanza di variazione progettuale al Servizio VIII, secondo quanto previsto dall'art. 16 dell'Avviso e dall'art. 6 del Disciplinare d'obblighi, fermo restando il numero di accordi di partenariato che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio in sede di valutazione della proposta progettuale presentata. Resta inteso che ogni procedura deve seguire un iter conforme alle disposizioni ai sensi della quale è stata indetta e non è, pertanto, possibile procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture ad un soggetto ai sensi del Codice dei contratti pubblici sulla base della procedura di evidenza pubblica espletata ai fini dell'individuazione dello stesso soggetto quale partner di progetto, ovvero sulla base del ruolo da esso svolto in base a pregressi rapporti di collaborazione.

Si chiarisce, infine, che ogni partner, nell'eventuale affidamento di attività ove previsto, anche nel caso sia un soggetto privato, è tenuto a porre in essere procedure selettive ispirate ai principi europei di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, e sono comunque sempre vincolato al rispetto dei requisiti, delle specifiche condizionalità PNRR, dei principi trasversali, del principio DNSH (2021/C58/01).

**AREA TEMATICA: ATTUAZIONE**

51. È possibile modificare i quadri economici dei singoli interventi, riducendo parte degli importi ricompresi in un intervento e aggiungendo le medesime somme ad un altro, senza apportare incremento all'importo complessivo del progetto?

Ogni variazione rispetto al progetto ammesso a finanziamento deve essere sottoposta al Servizio VIII, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obblighi.

52. Un'Associazione no profit senza partita iva può adottare come documento contabile per la rendicontazione una dichiarazione in cui attesta di ricevere dal Comune capofila un dato importo? È corretta la rendicontazione di un partner, che non sia un Comune, per tramite del soggetto capofila con fatture intestate allo stesso e con documentazione bancaria attestante i pagamenti effettuati dal partner medesimo?

L'associazione no profit non titolare di partita IVA dovrà emettere una nota di debito o una nota spese in forma cartacea intestata al Comune capofila; tale documento contabile dovrà essere accompagnata da una rendicontazione analitica di tutti i costi effettivamente sostenuti e corredata dei corrispondenti giustificativi di spesa e di pagamento.

Se il partner in questione è soggetto passivo IVA dovrà emettere fattura intestata al Comune capofila, nel rispetto delle previsioni di cui al DPR 633/72 e successive modifiche; l'IVA è rendicontabile nei limiti in cui la stessa sia realmente e definitivamente sostenuta e non sia quindi recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Le fatture di eventuali fornitori del partner dovranno essere intestate allo stesso partner e giustificate dalla documentazione attestante i corrispondenti pagamenti da parte del partner.

Sia nel caso di soggetti non titolari di partita IVA, sia nel caso di soggetti passivi IVA, i documenti contabili relativi alle attività svolte, per le corrispondenti quote finanziarie di rispettiva competenza, previste dall'accordo di partenariato sottoscritto, dovranno recare tutti gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato, al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento:

- CUP;
- CIG;
- conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari;
- riferimento al titolo dell'intervento/progetto;
- riferimento al PNRR, missione, componente, investimento;
- riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;
- eventuali ulteriori elementi (es. contratto, ordine d'acquisto, ecc.).

53. Nel caso di pagamenti a Soggetti, Enti o Associazioni prive di Partita Iva quale documento contabile è ammissibile? Può essere prodotta ricevuta per prestazione occasionale?

Per le spese ammissibili, così come previsto al punto 10.2 delle [Linee guida per i soggetti attuatori](#), si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

Tutte le spese dovranno essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e tali fatture o documenti probatori equivalenti devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento.

54. Le spese di trasporto possono rientrare nell'elenco delle spese ammissibili? Trattasi di spese che sono frequentemente rinvenibili nella realizzazione di attività o alla prestazione di beni e servizi.

Nel caso si intendessero spese di missione/trasferta per la realizzazione delle attività progettuali, le stesse sono ammissibili, purché previste all'interno del progetto, del relativo quadro economico e debitamente motivate e giustificate. Qualora si tratti di spese strettamente necessarie all'espletamento di un servizio, le stesse, se parte integrante della prestazione, potranno essere incluse a corpo nel corrispettivo contrattuale.

55. Nel caso di giustificativi di spesa, relativi ad esempio ad acquisti on line o comunque privi della stringa informativa di riferimento del PNRR (Missione-Componente-CUP-ecc.) è possibile produrre un'autocertificazione che attesti la pertinenza della spesa al progetto finanziato?



In linea generale, tutti gli originali di fatture e di ogni documento giustificativo di spesa devono presentare il riferimento al progetto, ogni riferimento informativo del PNRR, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il CIG nei casi previsti dall'articolo 5, comma 5, del D.L. n. 13/2023. Assumendo che la richiesta sia riferita alle spese effettuate da un partner privato, fermo restando che il documento contabile emesso nei confronti del Comune dovrà contenere tutti gli elementi richiamati nella FAQ n. 54, in caso di impossibilità oggettiva ad inserire nell'originale elettronico i suddetti elementi, sui giustificativi archiviati in contabilità e sulla copia fornita in sede di rendicontazione potrà essere apposto un timbro indelebile:

- PNRR per la Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1;
- Avviso [...];
- Titolo del progetto e CUP;
- CIG (ove pertinente);
- Riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;
- Importo rendicontato.

56. Nel caso in cui il Comune abbia ricevuto l'anticipo del 10% per procedere all'avvio delle attività è possibile erogare un anticipo a un ente del terzo settore convenzionato con il Comune a fronte di fatture che lo stesso ente del terzo settore ha ricevuto nello svolgimento delle attività (per acquisti o prestazioni) e che l'ente del terzo settore non è in grado di anticipare con le risorse a sua disposizione?

In linea di principio, salvo quanto diversamente stabilito della convenzione sottoscritta, appare possibile erogare all'ente del terzo settore una anticipazione fino ad un massimo del 10% del contributo a carico del Comune, in analogia a quanto previsto dal DM MEF 11 ottobre 2021. Si richiama tuttavia l'attenzione su un'attenta gestione dell'anticipazione ricevuta, onde evitare problemi di liquidità che possano arrecare pregiudizio ai tempi di realizzazione del complesso degli interventi di cui consta il progetto ammesso.

57. Come deve essere effettuata la rendicontazione degli interventi perfezionati dagli accordi di partenariato criterio C.3? È necessaria una procedura diversa dagli altri accordi di partenariato visto che non gravano sul quadro economico del progetto finanziato, ma sulle risorse reperite direttamente dal realizzatore?

Ove si tratti di interventi complementari non considerati ai fini del cofinanziamento complessivo dichiarato, sarà sufficiente produrre gli elementi probatori attestanti la realizzazione delle attività accompagnati da una dichiarazione recante l'elenco delle spese effettivamente sostenute; diversamente, le modalità di rendicontazione saranno identiche a quelle previste per gli altri interventi.

58. Lo stanziamento sul bilancio di previsione del contributo assegnato sul progetto finanziato dal PNRR relativamente alla codifica PDC del capitolo di entrata dei Comuni partner, costituisce un trasferimento da Comuni o da Ministeri?

Ai fini della codifica del capitolo di entrata dei Comuni partner, si precisa che lo stanziamento sul bilancio di previsione del contributo assegnato costituisce un trasferimento da Comuni.

59. Al fine dell'assegnazione del +10% di cui al Fondo opere indifferibili è sufficiente la pubblicazione di una delle tre gare previste dal progetto entro giugno 2023 (ossia la pubblicazione della gara legata ad un solo intervento infrastrutturale)? Nel caso di conferma della preassegnazione nel periodo gennaio - giugno 2023 e, successivamente, non pubblicazione del bando di gara nel primo semestre, si può accettare alla preassegnazione prevista nel secondo semestre del 2023?

No, la pubblicazione di una sola gara non è sufficiente. Se, nel mese di gennaio, il Comune ha confermato la preassegnazione e i relativi interventi sono inclusi nell'allegato al decreto MEF 124 del 13 marzo 2023, al Comune medesimo spetterà esclusivamente la quota di contributo relativa alla gara/alle gare pubblicate entro

il 30 giugno 2023; diversamente, con riferimento agli interventi per i quali non sia stata riscontrata la pubblicazione delle procedure di gara, il Comune potrà accedere esclusivamente alla procedura ordinaria nel secondo semestre 2023, ai sensi dell'art.10, comma 4, del decreto MEF 10 febbraio 2023.

60. Per contributo lordo allocato al partner, si intende comprensivo di imposte e tasse ed eventuali ritenute di acconto (es. relative a contratti di collaborazione occasionale) o comprensivo soltanto di IVA? Se il partner riceve il contributo lordo di 122 e deve pagare professionisti con regime forfettario (quindi senza esborsi di IVA), può spendere l'intera somma di 122 o deve detrarre iva dal contributo lordo e spendere soltanto 100 per i professionisti con regimi forfettari? Parimenti, se il partner riceve il contributo lordo di 122 e deve pagare soggetti per contratto collaborazione occasionale, su cui versa ritenuta acconto del 20%, questa rientra nel contributo lordo (122) o nel contributo netto (100)?

Salvo diverse previsioni nell'ambito degli accordi di partenariato sottoscritti e nei limiti degli importi ivi indicati, con riferimento ai costi di personale esterno, sono in linea generale ammissibili gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, previsti secondo il pertinente regime fiscale e che non siano recuperabili; è inoltre ammissibile l'IVA, nei limiti in cui la stessa sia realmente e definitivamente sostenuta e non sia quindi recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Il partner è tenuto alla rendicontazione analitica dei costi effettivamente sostenuti, pertanto, gli importi non utilizzati costituiranno economie di progetto.

61. Il Comune è inserito nell'elenco dei Comuni di cui al Fondo Opere Indifferibili 2023. Si chiede pertanto se sia necessario procedere adesso ad una rimodulazione per inserire la corrispondente somma aggiuntiva nei quadri economici delle singole opere oggetto di rivalutazione e di conseguenza nel quadro economico generale e nei quadri di spesa annuale e per voce del Progetto generale Allegato A Format Proposta Descrittiva. E in tale caso, considerato che questo Comune ha già inviato una prima rimodulazione contenente l'aggiornamento delle date di inizio e altri modesti aggiustamenti, rimodulazione alla quale non è ancora stata data risposta, se non sia opportuno trasmettere adesso una sola rimodulazione aggiornata contenente tutte le modifiche descritte oltre all'aggiornamento dei tempi.

Il Format Proposta Descrittiva non deve essere aggiornato in considerazione dell'inserimento nell'elenco di cui all'Allegato al Decreto MEF n.124 del 13/03/2023.

Ad ogni buon fine si chiarisce che, ai sensi dell'art. 10 del decreto MEF 10 febbraio 2023, gli enti locali di cui all'Allegato al citato Decreto MEF n.124, entro 10 giorni dall'avvio delle procedure di affidamento, devono provvedere ad aggiornare il sistema ReGIS, inserendo nell'apposita tile:

- le informazioni relative all'avvio della gara;
- il fabbisogno emergente dall'aggiornamento dei prezzi;
- il fabbisogno emergente netto che si ricava scorpendo da fabbisogno emergente sia le somme a disposizione che eventuali ulteriori disponibilità.

L'Amministrazione titolare nei successivi 5 giorni valida, sempre tramite il sistema ReGIS, le informazioni di cui sopra inserite dal soggetto attuatore e il MEF, entro il 20 luglio 2023, procede con le opportune verifiche prima dell'emanazione del Decreto del Ragioniere generale dello Stato con il quale si procede all'assegnazione definitiva delle preassegnazioni.

A questo punto le pertinenti informazioni presenti sul sistema ReGIS vengono automaticamente aggiornate nella parte relativa alle fonti di finanziamento e il soggetto attuatore sarà tenuto a rimodulare il quadro economico.

**AREA TEMATICA: ReGIS**

62. È possibile inserire sulla piattaforma ReGIS ricevute fiscali o note di prestazione occasionale, oppure sono accettabili solo fatture elettroniche? In caso di esito positivo, quali indicazioni formali devono contenere tali documenti?

La tipologia di giustificativi ammissibili dipende dal relativo regime fiscale e dalla pertinente normativa applicabile alle operazioni finanziate e alle transazioni ad esse sottostanti. Per quanto concerne gli elementi formali che i suddetti giustificativi devono contenere, per garantire la relativa conformità, si rinvia alla FAQ n. 54.